



## DICHIARAZIONE

In riferimento al disposto normativo di cui al comma 5, art. 15 della Legge 394 del 06.12.1991 (*Legge quadro sulle aree protette*), che stabilisce il diritto di prelazione a favore dell'Ente Parco sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'art. 12, comma 2, lett. a) e b) della medesima Legge, poiché tali indicazioni riguardano specificamente le "riserve integrali" e le "riserve generali orientate" così come definite nel sistema nazionale di classificazione delle aree protette, e considerato che allo stato attuale questo Ente non gestisce porzioni di territorio classificate in tali tipologie, con la presente, si dichiara che il suddetto diritto di prelazione non trova applicazione.

Salbertrand (TO), 16.06.2026

Il Direttore  
Luca MARELLO

